



ALBO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA del SINDACO n. 2 del 23 APR. 2024

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco, i cui poteri sono delegati alla Commissione Straordinaria, quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale n. 16/1996;

VISTO il D. Lgs n. 52 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile;

VISTO il “Piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi” approvato con D.P. 12 Gennaio 2005 pubblicato sulla GURS n. 3 del 21 Gennaio 2005;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l’altro che, il periodo maggiormente a rischio degli incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre di ogni anno;

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessorato Territorio ed Ambiente n. 114/GAB del 15.03.2024 con il quale viene indicata la durata della stagione antincendio boschivo che, per l’anno 2024, si protrae dal 15 Maggio al 31 Ottobre;

VISTA la nota della Prefettura di Palermo, Area V[^] - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico n. 161/51, pervenuta al Comune San Giuseppe Jato al Prot. Gen.n. 7054 del 29.03.2024, con la quale si forniscono raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti, con priorità per le aree antropizzate, le infrastrutture strategiche, la rete viaria e le aree di pregio ambientale e naturalistico, raccomandando, in particolare l’esecuzione quali:

- la pulizia e la rimozione della vegetazione erbacea, il taglio dei cespugli, delle siepi e dei rami degli alberi, e comunque la rimozione di tutti i materiali combustibili lungo i percorsi autostradali, stradali e ferroviari, anche nelle vicinanze di linee elettriche, che possa essere cause di innesco di incendio realizzando appositi viali parafuoco;
- la rimozione delle sterpaglie, vegetazione secca, accumuli e discariche abusive di rifiuti o altro materiale combustibile nelle aree antropizzate ed in quelle in cui insistono infrastrutture strategiche, nonché in prossimità ed all’interno delle aree boschive;

1) Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal giorno 15 del mese di Maggio e fino al giorno 31 del mese di Ottobre, in tutte le aree del Comune a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad essa adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

2) Disposizione per gli Enti di gestione infrastrutture e servizi

Ad ANAS, alle Società di gestione dei servizi idrici, di coadiuvare le strategie di prevenzione provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.R. n. 98 del 06 maggio 1981 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H 24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle normative statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi e/o di interfaccia.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la disponibilità di mezzi e squadre

Gli stessi, inoltre, avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

9) Adempimenti dei destinatari della presente Ordinanza

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza dovranno essere messi in atto entro e non oltre il giorno 14 del mese di Maggio del corrente anno e tutti i soggetti obbligati ai suddetti adempimenti sono tenuti a dare comunicazione di avvenuta esecuzione alla Polizia Municipale, entro e non oltre 7 giorni successivi a tale termine, così come previsto dall'art. 2 della Circolare Attuativa dell'Ass.to Reg. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca n. 34286 del 10/04/2024.

VIGILANZA E SANZIONI

10) Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Municipale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Decorso il termine indicato al punto 9), il Comune provvederà all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti con le conseguenze previste dal precitato art. 2 della Circolare Attuativa dell'Ass.to Reg. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca n. 34286 del 10/04/2024.

11) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

In caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza, sarà emessa, nei confronti degli obbligati, diffida ad adempiervi nel termine di giorni 3 dalla notificazione, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto adempimento.

L'assenza della comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni e della comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostitutivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23, ai sensi dell'art. 40 c. 3 della L.R. n. 16/1996.

12) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 14 del 14 aprile 2006, e ss.mm.ii..

DISPONE

che la presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione relativa alla stessa materia, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di San Giuseppe Jato.

La presente Ordinanza resta in vigore fino a nuovo provvedimento e viene trasmessa, per quanto di competenza:

- Al Comando Polizia Municipale;
- Ai servizi dell'Ente;

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on-line il sottoscritto, richiede la pubblicazione del presente atto, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile Settore
Staff Polizia Municipale
Vito Ales

